

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

schema di REGOLAMENTO ATTUATIVO LOCALE DEL PROGRAMMA "PATTO PER LA CASA" DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSE

Premesso che:

- la L. n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", per favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, promuove le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni per la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia;
- l'art. 6 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" attribuisce ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, e in particolare alla lettera h) prevede la costituzione di agenzie per la locazione ovvero lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- Città metropolitana di Bologna condivide le finalità del Programma regionale "Patto per la casa" (di seguito anche "**Programma**") approvato dalla Regione Emilia-Romagna (secondo le previsioni dell'art. 11 della L. n. 431/1998 e dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.), con delibera di Giunta n. 2115 del 13/12/2021 teso a:
 - a. favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato, attraverso l'uso del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, incentivando i proprietari (persone fisiche e persone giuridiche) a mettere a disposizione i propri alloggi, a fronte di specifiche misure e garanzie fornite attraverso risorse ed azioni pubbliche;
 - b. sostenere i nuclei familiari con un possibile ulteriore calmieramento dei canoni di locazione, utilizzando le risorse messe a disposizione del programma dalla Regione Emilia-Romagna, per ricondurre il rapporto tra canone pagato e reddito familiare entro condizioni più sostenibili;
 - c. incentivare la formazione e la progressiva specializzazione di operatori (Agenzie) in grado di gestire il patrimonio di alloggi messo a disposizione per il Programma, sia sotto il profilo immobiliare che sotto quello sociale;
 - d. facilitare l'uscita dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in un'ottica di migliore e più razionale utilizzo del patrimonio disponibile.
- il Regolamento Attuativo regionale approvato con deliberazione della Giunta n. 1686 del 10/10/2022, come successivamente modificato e integrata con deliberazione n. 960 del 12/06/2023, di seguito anche "**Regolamento regionale**" disciplina le condizioni generali e le modalità per l'attuazione locale del Programma;
- il Regolamento attuativo Regionale per il Patto per la Casa al § 4 specifica che "è sempre auspicabile che gli Enti Locali ricerchino, nella individuazione delle Agenzie, ogni forma di aggregazione territoriale al fine di giungere ad adeguate economie di scala, per una più efficace gestione del patrimonio disponibile e per un più efficiente utilizzo delle risorse, anche con

riferimento al contenimento dei costi di gestione complessivi e della complessiva efficacia delle attività affidate alle Agenzie”;

- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: all'art. 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; all'art. 4 e l'art. 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; all'art. 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi;
- Città metropolitana ha avviato un percorso metropolitano di adesione al Programma “Patto per la Casa” della Regione Emilia-Romagna in ordine a diversi elementi facilitanti per il contesto metropolitano e a favore delle singole amministrazioni comunali/Unioni (ove sia conferita la materia delle politiche abitative) e che vengono di seguito richiamati:
 - a. dal 1° aprile 2024 è in vigore un nuovo Accordo territoriale relativo ai contratti di locazione a canone concordato, in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3, valido per tutti i Comuni in area metropolitana (accordo depositato presso Città metropolitana di Bologna);
 - b. il verbale di “Intesa tra le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, le Associazioni di Proprietari Immobiliari, il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna, in ordine al nuovo Accordo Territoriale in materia di locazione concordata” prevedeva che la Città metropolitana si impegnasse a dare vita - congiuntamente al Comune di Bologna - ad una Agenzia pubblica per la locazione e a destinare le risorse derivanti dallo scioglimento di AMA, pari a € 638.826,00 alla nuova Agenzia per l'Abitare in virtù della sua azione a servizio di tutta l'area metropolitana;
 - c. con delibera n. 1519 del 08/07/2024 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha deliberato di consentire alla Città Metropolitana di Bologna di utilizzare le economie derivanti dalle risorse regionali concesse a valere sul Fondo regionale per l'Emergenza abitativa in attuazione di quanto previsto dal “Patto per la Casa Emilia-Romagna”, autorizzando ad utilizzare le somme residue dallo scioglimento di AMA, nelle disponibilità di Città metropolitana di Bologna, vincolandone l'impiego nell'ambito della Agenzia per l'Affitto e in coerenza con le finalità previste dal “Patto per la Casa”;
 - d. con Delibera di Consiglio Metropolitano (DEL n.1/2025) viene costituita la Fondazione Abitare Bologna con funzioni di agenzia per l'affitto, i cui soci fondatori sono Città metropolitana, Comune di Bologna e ASP città di Bologna;
 - e. unitamente alla costituzione della Fondazione, il Consiglio Metropolitano ha contestualmente deliberato che le risorse economiche derivanti dallo scioglimento della previgente Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA), corrispondenti ad € 638.826,00, verranno trasferite alla Fondazione Abitare Bologna, con successivi provvedimenti, per le stesse finalità di cui al Programma Patto per la Casa della Regione Emilia-Romagna;
 - f. Città metropolitana, come da verbali delle sedute del Tavolo di concertazione delle politiche abitative, ha condiviso l'intenzione di impiegare le risorse economiche derivanti dallo scioglimento della previgente Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA), per le finalità di cui al Programma Patto per la Casa della Regione Emilia-Romagna in ottemperanza alla DGR n. 1519 del 08/07/2024, mettendole a disposizione dei territori comunali/Unioni (ove conferita la delega alle politiche abitative) che decidano di aderire in qualità di Ente Locale al Programma “Patto per la casa”; ha infine condiviso che, tra le modalità attuative del Programma previste dal Regolamento regionale, l'Agenzia opererà secondo la Modalità B (l'Agenzia ha la funzione di intermediazione e di supporto nella locazione tra proprietario e inquilino) ed in via residuale secondo la Modalità C (l'Agenzia ottiene dai proprietari la disponibilità degli alloggi pagando ad

essi un canone mensile e li offre in locazione agli inquilini, che pagano un canone ridotto all'Agenzia).

- il percorso metropolitano di adesione al Programma “Patto per la Casa” della Regione Emilia-Romagna prevede, oltre l’adesione formale al Programma da parte di Città metropolitana di Bologna, la manifestazione formale della volontà di aderire al medesimo da parte delle singole amministrazioni comunali/Unioni (ove sia conferita la materia delle politiche abitative) previa, da un lato, approvazione dello schema di Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese¹ volto all'avvalimento dell'ufficio metropolitano U.O. Promozione e attuazione Politiche di welfare inclusione sociale e Abitare per le attività istruttorie finalizzate all'elaborazione del presente schema condiviso di regolamento attuativo locale del Programma Patto per la Casa e, dall'altro, il conferimento alla Città metropolitana della delega per la gestione in forma aggregata quale ente capofila nell'ambito della gestione della fase attuativa del Programma stesso, sulla base di apposita convenzione. La Città metropolitana poi, nella citata qualità di ente capofila, procederà al successivo affidamento - secondo apposita convenzione condivisa con la Regione - alla Fondazione Abitare Bologna, con compiti di Agenzia per la locazione, quale gestore unico delle attività oggetto del Patto – nonché delle risorse per il sostegno all'affitto promosse dal “Programma Patto per la Casa Emilia-Romagna” .- svolgendo altresì, sempre quale capofila, anche l'attività di vigilanza nei confronti dell'Agenzia.

Ciò premesso:

Città metropolitana di Bologna in qualità di ente capofila, in conformità a quanto sottoscritto nell'ambito dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro sopracitato, aderisce al Programma “Patto per la casa”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, mediante il presente “Regolamento Attuativo locale” (di seguito anche “**Regolamento locale**”) con le finalità sopra indicate ed attraverso le modalità sopra richiamate in riferimento alla condivisione dello schema di Regolamento locale nel quadro di un complessivo percorso di adesione al Programma condotto in forma aggregata a livello metropolitano. Il sopracitato Accordo Attuativo prevede la possibilità di adesioni successive, nell'arco della sua vigenza.

Il Regolamento locale, ai sensi del § 8 del Regolamento regionale, è stato preventivamente condiviso con le associazioni dei proprietari e inquilini operanti nel territorio metropolitano, firmatarie dell'Accordo territoriale relativo ai contratti di locazione a canone concordato, in vigore dal primo aprile 2024.

ART. 1 DEFINIZIONI E MODALITA' ATTUATIVE DEL PROGRAMMA

Nel corso del presente regolamento si ricorrerà alle seguenti definizioni:

1. **Nucleo Familiare:** si intende il Nucleo Familiare così come definito all'art. 3 del DPCM 5-12-2013 n. 159 ossia quello indicato nell'ISEE standard o ordinario (tramite DSU MINI).
2. **Proprietari:** si intendono le persone fisiche o giuridiche titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali minori sugli alloggi offerti in disponibilità al programma.
3. **Utilizzatori:** si intendono le persone fisiche che, disponendo dei requisiti di accesso, acquisiscono in godimento gli alloggi offerti in disponibilità dal Programma.

¹ “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese finalizzato all'adesione al programma ‘Patto per la casa’ della Regione Emilia-Romagna ed alla relativa gestione in forma aggregata,” approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 132 del 31 luglio 2025.

4. **Agenzie:** si intendono i soggetti, pubblici e privati, cui è demandata la gestione degli alloggi offerti in disponibilità dai Proprietari, oltre all'intermediazione fra domanda e offerta di tali alloggi all'interno del Programma, se ad essa delegate dall'Ente locale.
5. **Reddito Familiare:** si intende il reddito determinato ai fini ISEE.
6. **Reddito Familiare Netto:** si intende l'Indicatore della Situazione Economica simulata (ISE). Il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) è determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 5-12-2013 n. 159 dalla seguente formula: $ISE = \text{Indicatore della situazione reddituale simulata (ISRs)} + 20\% \text{ Indicatore della situazione patrimoniale simulata (ISPs)}$.

Il Programma locale si attua attraverso le modalità "B" e "C", come disciplinate dal § 4 del Regolamento regionale e, nello specifico, descritte di seguito. Tali modalità si distinguono principalmente per il ruolo assunto dall'Agenzia.

1.1 Modalità B

- il Proprietario dell'alloggio è persona fisica o giuridica;
- il Proprietario stipula il contratto di locazione direttamente con l'Utilizzatore;
- l'Agenzia, nel periodo di validità del contratto, assume un ruolo di supporto ed intermediazione tra il Proprietario e l'Utilizzatore, fornendo specifici livelli di servizio e garanzie, come indicato all'art. 6. 1 "Impegni della Agenzia" - e come meglio dettagliati nei rapporti convenzionali/contrattuali stabiliti tra Agenzia e Città metropolitana.
- l'Agenzia, per conto di Città metropolitana, eroga i contributi a fondo perduto di cui all' Art. 5.4 "Benefici per gli utilizzatori".

1.2 Modalità C

- il Proprietario è persona fisica o giuridica;
- l'alloggio è offerto dal Proprietario all'Agenzia affinché quest'ultima lo immetta nella disponibilità dell'Utilizzatore, secondo gli schemi negoziali o secondo le diverse modalità previste dalla Convenzione con Città metropolitana;
- sussistono due rapporti distinti: attraverso un primo rapporto il Proprietario offre il bene all'Agenzia, che si obbliga in proprio nei suoi confronti; attraverso il secondo rapporto, l'Agenzia offre il bene all'Utilizzatore, e quest'ultimo si obbliga, a sua volta, nei confronti dell'Agenzia.
- l'Agenzia cura direttamente i rapporti sia con i Proprietari sia con gli Utilizzatori, fornendo i livelli di servizio e le garanzie di cui all'art. 6.1 "Impegni della Agenzia" come meglio dettagliati nei rapporti convenzionali/contrattuali stabiliti con Città metropolitana;
- l'Utilizzatore sostiene tutti gli oneri per il godimento del bene, nessuno escluso, corrispondendo il canone all'Agenzia;
- l'Agenzia è garantita nelle proprie attività dai fondi di cui ai successivi art. 4.3 e 4.4.

ART. 2 CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Le risorse disponibili sono destinabili unicamente ad alloggi conferiti al Programma i cui contratti di locazione saranno stipulati successivamente alla adesione al Programma da parte di Città metropolitana di Bologna, a condizione che i medesimi:

- non siano stati realizzati in regime di agevolazione pubblica, con effetti o convenzioni ancora vigenti;
- risultino liberi e immediatamente utilizzabili, fatti salvi eventuali interventi manutentivi di modesta entità come indicato al successivo art. 4.3.

Gli alloggi che siano stati oggetto di risoluzione anticipata di precedenti contratti di locazione non possono essere assegnati dal Programma al medesimo precedente inquilino.

Le risorse stanziare sono in parte a fondo perduto ed in parte a titolo di garanzia e sono funzionali alla copertura delle principali voci di costo di seguito riportate:

2.1 Risorse del Programma a beneficio degli Utilizzatori

Il Programma assegna un contributo a fondo perduto in quota canone di locazione, ove previsto, finalizzato alla compensazione della differenza tra il canone percepito dal proprietario (comunque non superiore al valore del canone concordato corrispondente all'alloggio, come stabilito dai vigenti accordi territoriali) ed il canone effettivamente pagato dall'utilizzatore, per la durata del contratto ed in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare.

2.2 Risorse del Programma a beneficio dei Proprietari, direttamente o per tramite della Agenzia a seconda del modello di gestione

- contribuzione per costi in fase di attivazione, conduzione e di chiusura del contratto, compresi i modesti interventi manutentivi di cui all'art. 4.3.
- limitatamente alla modalità B: Contribuzione per fondo di garanzia per morosità e risoluzione contenzioso di cui all'art. 4.4.

2.3 Risorse del Programma a beneficio dell'Agenzia

- Rimborso spese una tantum e contributo a parziale copertura dei servizi svolti di cui all'art. 6.3.
- Contributo per Servizi di gestione di cui all'art. 6.4.
- limitatamente alla modalità C: Contribuzione per fondo di garanzia per morosità e risoluzione contenzioso di cui all'art. 4.4.

Le voci di costo sono modulate in rapporto alla modalità di attuazione del Programma (Modalità B, C).

La durata del Programma è commisurata alle risorse effettivamente disponibili, in ragione della loro progressiva concessione da parte della Regione durante la sua attuazione.

ART. 3 FUNZIONI DI CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI AL PERCORSO METROPOLITANO

La Città metropolitana di Bologna è soggetto istituzionale responsabile in qualità di Ente capofila dell'attuazione operativa del Programma a livello locale.

Competono alla Città metropolitana di Bologna:

- la predisposizione degli atti necessari alla adesione al Programma;
- la predisposizione degli atti e delle procedure per la selezione dell'Agenzia per le modalità B e C, nonché la successiva approvazione e stipula dei relativi atti di convenzionamento con la Agenzia;
- le attività di verifica, controllo e vigilanza sull'operato della Agenzia ai fini della corretta attuazione del Programma, nel rispetto delle sue finalità e delle modalità di cui al Regolamento Regionale e al presente Regolamento;
- la trasmissione alla Regione, con cadenza periodica, delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione del Programma, nonché della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la loro distribuzione a scala comunale.

Competono ai Comuni/Unione aderenti al percorso metropolitano:

- la adozione del presente schema di regolamento;
- la previsione² di una specifica aliquota IMU di favore, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma ovvero altre misure di agevolazione o compensazione dell'IMU con un impegno diretto del Bilancio comunale per tempo vigente³.

Città metropolitana di Bologna si può avvalere della collaborazione, anche mediante la stipula di appositi accordi operativi, delle associazioni di proprietari e inquilini degli operatori del mercato immobiliari, di enti e fondazioni con disponibilità di alloggi ed altri soggetti che intendano impegnarsi per favorire un'equa locazione.

ART.4 PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI

I proprietari degli alloggi aderiscono alle finalità e alle condizioni del Programma Attuativo Locale, rendendo disponibili uno o più alloggi per la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione, a canone concordato, derivante dalla applicazione dell'accordo territoriale vigente⁴. I predetti canoni, ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento attuativo regionale approvato con DGR 960/2023, non potranno comunque superare i seguenti limiti:

- per il Comune capoluogo e i Comuni ATA confinanti con il capoluogo: € 800/mese;
- per gli altri Comuni: € 650/mese.

Gli alloggi resi disponibili devono possedere le caratteristiche di cui al precedente art. 2.

Il limite massimo di canone riconoscibile agli alloggi dati in disponibilità al Programma Attuativo Locale non può comunque eccedere un massimale di €/mese stabilito dall'Ente locale⁵ aderente al percorso metropolitano.

4.1 Impegni dei Proprietari

Ai Proprietari competono i seguenti impegni di carattere generale:

- Messa in disponibilità dell'alloggio idonea alla stipula di un contratto di locazione della durata di almeno 3+2 anni, al canone concordato corrispondente all'alloggio, come definito dagli accordi territoriali;
- Quota degli oneri necessari all'attivazione e alla gestione del contratto, ed oneri di manutenzione straordinaria relativi all'alloggio, per la parte eccedente i massimali coperti dal Programma;
- Obbligazioni da Codice civile.

² Nel caso di Unione "da parte dei Comuni dell'Unione".

³ La specifica aliquota IMU, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma, ovvero altre misure di agevolazione o compensazione dell'IMU è indicata nella Delibera di Giunta di approvazione dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese finalizzato all'adesione al programma "Patto per la casa" della Regione Emilia-Romagna ed alla relativa gestione in forma aggregata.

⁴ L' Accordo territoriale relativo ai contratti di locazione a canone concordato, sottoscritto il 27 marzo 2024, ed in vigore dal 1° aprile 2024, ha validità in tutti i Comuni della Città metropolitana di Bologna.

⁵ Il limite massimo di canone riconoscibile agli alloggi dati in disponibilità al Programma Attuativo (escluse spese condominiali ed ogni altro onere) è indicato nella Convenzione con cui il Comune/Unione delega a Città metropolitana la funzione di gestione del Programma a livello locale (attuazione operativa).

4.2 Benefici per i proprietari

Ai Proprietari, anche in forma indiretta per tramite della Agenzia, si applicano tutti i benefici di cui di seguito, nei massimali ivi previsti, e segnatamente:

- fondo per piccoli interventi manutentivi, propedeutici alla stipula del contratto di locazione, ritenuti a tal fine inderogabili e necessari ovvero per far fronte a guasti o imprevisti intervenuti durante l'esecuzione del contratto (art. 4.3);
- copertura, a titolo di garanzia, per eventuali opere di ripristino per danni arrecati all'immobile con dolo o colpa da parte dell'Utilizzatore;
- puntuale pagamento del canone (Modalità C); ovvero supporto da parte dell'Agenzia in caso di difficoltà nella riscossione del canone (Modalità B) con attivazione del fondo di garanzia e delle tutele (art. 4.4);
- riconoscimento di ulteriori agevolazioni qualora il Proprietario accetti quale canone il valore minimo applicabile al proprio alloggio previsto dagli accordi territoriali vigenti;
- agevolazioni fiscali (cedolare secca, aliquota IMU ridotta ecc.) ove applicabili.

4.3 Fondo per attività tecnico-amministrative e interventi manutentivi

Fondo a copertura di tutte le eventuali attività tecnico-amministrative e manutentive, che si rendessero necessarie per garantire la fruibilità dell'alloggio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- In fase di **attivazione del contratto**: elaborazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE), dichiarazione di conformità degli impianti, registrazione del contratto ed eventuali relative spese (compreso costo di vidimazione della conformità del contratto a canone concordato rispetto agli accordi territoriali, a cura delle associazioni sindacali). Sono inoltre coperti da questo fondo i modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'alloggio che dovessero rivelarsi indispensabili al suo effettivo utilizzo, ecc.
- Durante la **conduzione del contratto**: manutenzioni di tipo straordinario e/o per interventi urgenti e indifferibili, comprese eventuali verifiche e/o perizie tecniche propedeutiche agli interventi stessi;
- In fase di **chiusura del contratto**: ripristino dell'immobile rispetto al deterioramento dovuto alla normale usura dello stesso, in modo da riportarlo alle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna.

Condizioni:

Il contributo può essere riconosciuto durante il periodo di validità di ciascun contratto sottoscritto, fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati, a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Le eventuali quote eccedenti i rispettivi massimali restano a carico del proprietario.

Laddove l'intervento oggetto di attivazione del fondo di cui al presente paragrafo possa godere di forme di incentivazione di qualunque genere a beneficio del proprietario (quali, ad esempio, sgravi fiscali previsti dalle normative vigenti), il contributo può riguardare esclusivamente la quota di spesa non coperta o copribile dall'incentivo.

Modalità:

- per la modalità C: la Convenzione fra Città metropolitana di Bologna, in qualità di ente capofila degli enti aderenti all'aggregazione, ed Agenzia stabilisce i requisiti, i prezziari di riferimento e le modalità di controllo e rendicontazione che regolano i rapporti fra Città metropolitana di Bologna e Agenzia, con particolare riguardo ai contributi di cui al presente

paragrafo. I lavori vengono di norma svolti dall'Agenzia in proprio o a mezzo di propri ausiliari, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione. Città metropolitana di Bologna vigila sull'operato dell'Agenzia, che è tenuta a rendicontare a Città metropolitana di Bologna secondo le modalità disciplinate dalla convenzione.

- per la modalità B: rilevata l'esigenza di effettuare i lavori di cui al presente paragrafo, il Proprietario dell'immobile segnala all'Agenzia gli interventi necessari; l'Agenzia, eventualmente previo sopralluogo tecnico, autorizza l'esecuzione delle opere e il rimborso delle spese, previa verifica dell'adeguatezza dei costi. In alternativa, il Proprietario può delegare all'Agenzia l'esecuzione delle opere e in tal caso l'Agenzia procede nelle forme di cui al punto precedente.

Durata:

Il fondo resta accantonato a disponibile per tutta la durata del contratto e dei successivi rinnovi.

MASSIMALI PER MODALITÀ DI ATTUAZIONE	
B	C
6.000 €	6.000 €
Valori riferiti a ciascun contratto sottoscritto, per l'intera sua durata	

4.4 Fondo di garanzia per dolo, morosità e spese legali

Contributo riconosciuto dal Programma a tutela del Proprietario (nella modalità B) e dell'Agenzia (nella modalità C) in caso di morosità dell'Utilizzatore, per:

- la copertura di mensilità del canone non corrisposte;
- la copertura di spese condominiali;
- la copertura per la riduzione in pristino di eventuali danni arrecati all'immobile, con dolo o colpa, da parte dell'Utilizzatore;
- la copertura di spese legali necessarie per la soluzione del contenzioso con l'Utilizzatore.

Il contributo è riconosciuto a condizione che sia dimostrato che:

- modalità B: il Proprietario comunichi tempestivamente all'Agenzia gli inadempimenti e le criticità addebitabili all'Utilizzatore, adeguandosi alle istruzioni da questa impartite. Laddove il Proprietario si discosti dalle indicazioni dell'Agenzia, anche con riferimento all'eventuale opportunità di risolvere il contratto con l'Utilizzatore, decade dai benefici di cui al presente articolo, sia con riguardo alle spese legali, sia con riguardo alla morosità, sia con riguardo a eventuali danni colposi o dolosi arrecati al bene dall'Utilizzatore.
- modalità C: l'Agenzia si attivi tempestivamente nelle azioni di recupero della morosità e/o di risoluzione delle criticità emerse, secondo le indicazioni contenute nella Convenzione con Città metropolitana di Bologna.

La Convenzione deve pertanto specificare, ai fini del presente paragrafo, le modalità del controllo che Città metropolitana di Bologna esercita sull'Agenzia nella modalità C, e che l'Agenzia esercita sul Proprietario dell'immobile nella modalità B.

La Convenzione dispone espressamente in ordine alla corretta e puntuale riscossione dei canoni, alle procedure di intervento per il tempestivo recupero degli stessi, nonché alle modalità e alle tempistiche di attivazione in caso di perdurante morosità e di conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. In ogni caso, la mancata corresponsione del canone deve attivare specifiche procedure di controllo, verifica ed intervento: se l'Utilizzatore manifesta difficoltà al pagamento del canone, l'Agenzia, ferma restando l'attivazione dell'apposito fondo, si attiva

tempestivamente per contenere e prevenire la morosità anche prevedendo un piano di rientro dilazionato della morosità.

Le eventuali quote eccedenti i rispettivi massimali restano a carico del Proprietario.

Nel caso in cui il Proprietario proponga quale canone il valore minimo previsto dagli accordi territoriali vigenti i massimali sono incrementati come da tabella seguente:

MASSIMALI PER MODALITÀ DI ATTUAZIONE	
B	C
4.000 €	6.000 €
Se è convenuto il canone minimo previsto dagli accordi territoriali:	
5.000 €	6.000 €

Il fondo resta accantonato e disponibile per tutta la durata del contratto e dei successivi rinnovi.

Le somme di cui al presente paragrafo sono recuperate da Città metropolitana di Bologna, che si considera cessionaria del credito nei rapporti con l'Utilizzatore. Le somme, se recuperate da Città metropolitana di Bologna, vengono poi retrocesse all'Amministrazione regionale al netto degli oneri sostenuti per il relativo recupero.

ART. 5 UTILIZZATORI DEGLI ALLOGGI

Sono qualificati come Utilizzatori, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, anche i soggetti beneficiari di alloggi in godimento di cooperative edilizie di abitazione, a proprietà divisa ed indivisa.

5.1 Requisiti per l'accesso al Programma

Per l'ammissione al Programma, al momento della presentazione della domanda gli Utilizzatori devono possedere i seguenti **requisiti di accesso**:

- cittadinanza italiana; oppure: - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
- non essere titolari, anche con riferimento agli altri componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità immobiliari ad uso residenziale poste nel territorio metropolitano;
- possedere un ISEE ordinario o corrente, riferito al proprio nucleo familiare, compreso tra € 9.360 ed € 35.000.

In coerenza con quanto indicato al § 5.4.1 del Regolamento Regionale, e fermi restando i requisiti di accesso sopra richiamati, vengono individuati i seguenti **criteri di priorità** da considerare nell'assegnazione degli alloggi ai Nuclei Familiari, su richiesta dell'utilizzatore ed in base alle disponibilità effettive di immobili:

- data di presentazione della domanda
- preferenza espressa sull'ubicazione dell'alloggio in considerazione del Comune di residenza o sede di lavoro.

Nel periodo di validità dei contratti stipulati in attuazione del presente Programma è preclusa all'Utilizzatore ed al suo nucleo familiare la possibilità:

- di essere beneficiario di contributi per il sostegno alla locazione (Fondo per l'affitto, ex L. 431/1998 e L.R. 24/2001);

- di essere beneficiario di contributi per le rinegoziazioni dei contratti di locazione.

Non è viceversa precluso l'accesso ai contributi del "Fondo per la morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124.

5.2 Attribuzione degli alloggi

Nell'assegnazione di un alloggio disponibile, a cui è riferito un determinato canone concordato annuo atteso dal proprietario, l'Agenzia deve sempre accertare che il rapporto tra detto canone e il reddito familiare netto del potenziale nucleo assegnatario non ecceda i seguenti limiti massimi:

- 30% - per la Fascia 1: $9360 < ISEE \leq 20.000$
- 40% - per la Fascia 2: $20.000 < ISEE \leq 35.000$

Per reddito familiare netto si intende l'Indicatore della Situazione Economica simulata (ISE).

È inoltre stabilito, ai sensi del § 5.4.1 del Regolamento Regionale, che l'Agenzia adoperi di volta in volta ulteriori misure di valutazione per accertare con maggiori livelli di dettaglio le condizioni di stabilità economica della locazione da parte dei potenziali Utilizzatori. L'impiego di tali misure è rimesso all'Agenzia, quale ulteriore elemento di verifica a garanzia della Agenzia e del Proprietario e concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la stabilità dei redditi percepiti dal Nucleo Familiare che richiede l'alloggio, il numero di soggetti percipienti reddito rispetto al numero di componenti o il numero di soggetti percipienti reddito da lavoro autonomo o da contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non sarà possibile attribuire alloggi a conduttori/utilizzatori (o membri dello stesso nucleo familiare) che nei tre anni precedenti la loro richiesta di locazione siano stati inadempienti con recidiva per quanto attiene il rispetto delle norme contrattuali e dei regolamenti condominiali. Per tutti i casi di diniego l'Agenzia attiverà una verifica, per il tramite della Città metropolitana di Bologna, con il Comune di residenza/Unione; acquisite le informazioni necessarie, l'Agenzia potrà valutare se concedere una deroga con adeguata motivazione (es: situazione di morosità incolpevole di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124; etc.).

Se l'Utilizzatore ha fatto domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, verrà escluso dal Programma qualora ne risultasse assegnatario.

A seguito delle attività di **due diligence tecnico-amministrativa** ovvero delle necessarie verifiche circa i requisiti che l'alloggio deve soddisfare per l'adesione al Programma (con riferimento allo stato manutentivo, alle caratteristiche specifiche e alle condizioni di cui al precedente art. 2) l'alloggio è inserito nell'elenco e messo a disposizione per gli eventuali Utilizzatori.

L'attribuzione dell'alloggio avviene sulla base di un elenco di richiedenti che non costituisce rigida e predeterminata graduatoria ma si fonda sull'incontro tra domanda e offerta, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile (metratura, ubicazione, barriere architettoniche, ecc.) e tipologia del nucleo richiedente. L'Agenzia procede quindi **all'attività di matching**, ossia di individuazione dell'inquilino che meglio si candida ad occupare un alloggio a disposizione della medesima, sussistendone i requisiti di cui al presente Regolamento (fra cui il rapporto canone-reddito). Al fine di agevolare la funzione sociale dell'Agenzia e di perseguire al meglio gli scopi del Programma - fermi restando i requisiti di accesso ed in coerenza con quanto indicato al § 5.4.1 dello stesso Regolamento - durante la fase di *matching* è rimessa all'Agenzia la verifica della disponibilità da parte del Proprietario di dare priorità all'ingresso di quei Nuclei Familiari che sono in condizioni di fragilità nel libero mercato della locazione e che presentano ulteriori elementi di difficoltà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizione di disabilità, di donna coinvolta in progetti di

autonomia abitativa⁶ in fuoriuscita da percorsi di violenza⁷, nucleo monogenitoriale, giovani coppie, famiglie soggette a sfratto per finita locazione, persone in carico ai servizi.

La fase di *matching* è finalizzata, come sopra richiamato, a definire il miglior incontro tra domanda e offerte, con riferimento alle caratteristiche dell'alloggio, al possesso dei requisiti di cui sopra, e con riferimento alle oggettive condizioni dei nuclei famigliari che hanno fatto domanda di alloggio.

Ferma restando la discrezionalità dell'Agenzia nella valutazione, a parità di condizioni, la preferenza è accordata:

Modalità B: all'inquilino scelto dal proprietario fra quelli proposti dall'Agenzia

Modalità C: all'inquilino che per primo risulta essersi iscritto negli elenchi.

Città Metropolitana vigila sull'attività di *matching*, chiedendo, se del caso, chiarimenti all'Agenzia circa le ragioni di scelta di un nucleo famigliare in luogo di un altro parimenti iscritto.

Laddove l'attività di *matching* sia oggetto di contestazione da parte di un nucleo familiare rispetto all'operato dell'Agenzia, Città metropolitana di Bologna interviene in via definitiva, accertando la regolarità, opportunità e ragionevolezza della scelta, opponendo, se del caso, il proprio veto. A Città metropolitana di Bologna che agisce in funzione di controllo, l'Agenzia non può opporre riserva di segretezza commerciale, intellettuale o di altra sorta nell'ambito della convenzione che sarà sottoscritta.

Successivamente alla fase di *matching*, gli utilizzatori selezionati visitano l'alloggio ed esprimono l'eventuale gradimento.

Per la Modalità B, nella quale il contratto di locazione è sottoscritto tra proprietario e inquilino, il proprietario deve esprimere gradimento o meno per l'inquilino proposto. È inoltre data facoltà al proprietario di proporre direttamente un inquilino, fermi restando i requisiti di cui al presente articolo.

Laddove, all'esito della due diligence tecnica preliminare alla stipula del contratto, fosse emersa la necessità di procedere ai lavori e alle prestazioni di cui all'art. 4.3 del Regolamento attuativo locale, il contratto di locazione prevede il differimento della propria esecuzione per un termine congruo all'esecuzione di questi ultimi, comunque non superiore a 120 giorni.

5.3 Impegni degli Utilizzatori

Gli Utilizzatori, per tutta la durata del contratto, si impegnano:

- alla corretta e diligente conduzione dell'alloggio;
- al rispetto di quanto stabilito nei regolamenti condominiali;
- al puntuale pagamento del canone, delle spese condominiali e delle eventuali utenze comuni; alla manutenzione ordinaria dell'alloggio assegnato, con particolare riguardo ai controlli previsti per legge dell'impianto termoidraulico;
- alle altre obbligazioni previste dal Codice civile;

⁶ in ottemperanza del "PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE AZIENDE CASA DEL TERRITORIO METROPOLITANO, I SINDACATI E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI COINVOLTI NELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E MISURE A CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, RECANTE MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA ABITATIVA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA".

⁷ previa autorizzazione della donna stessa a rendere nota tale specifica condizione.

- ad accettare le verifiche delle condizioni dell'alloggio, oltre che del proprietario, anche dell'Agenzia, per la Modalità B e della sola Agenzia per la modalità C

Il mancato assolvimento degli obblighi sopra citati costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, in danno all'Utilizzatore.

5.4 Benefici per gli utilizzatori

Agli utilizzatori non viene richiesto il versamento del deposito cauzionale alla data di sottoscrizione del contratto di locazione.

Al fine di ricondurre il rapporto canone/reddito entro soglie di maggiore sostenibilità per gli Utilizzatori, il Programma mette a disposizione degli Utilizzatori risorse a fondo perduto per calmierare ulteriormente i canoni.

Fermi restando i vincoli di cui all'art 4 relativi al canone massimo riconoscibile nell'ambito del Programma e all'art. 5.2 relativi ai rapporti tra canone e reddito familiare netto del potenziale nucleo assegnatario, gli utilizzatori - in relazione all'ISEE ed al Reddito familiare netto - possono beneficiare di una riduzione sul canone dell'alloggio assegnato. La rilevazione del valore di ISEE avviene ai fini dell'adesione al Programma e non è oggetto di verifica per tutta la durata del contratto, compreso il primo rinnovo (3 +2). L'eventuale successiva rilevazione dell'ISEE avviene al rinnovo, dopo lo scadere del quinto anno di locazione.

FASCIA	RIDUZIONE CANONE
Fascia 1: 9360 < ISEE ≤ 20.000	Il canone è ridotto fino ad una incidenza del 15% sul reddito familiare netto
Fascia 2: 20.000< ISEE ≤ 35.000	Il canone è ridotto fino ad una incidenza del 20% sul reddito familiare netto

La riduzione del canone di locazione è operata tramite l'Agenzia utilizzando le risorse rese disponibili dal Programma fino al raggiungimento dei rapporti percentuali sopra indicati, e comunque entro un massimale di riduzione annua pari a:

FASCIA	MASSIMALE RIDUZIONE ANNUA
Fascia 1 (9360 < ISEE ≤ 20.000)	2.000 €
Fascia 2 (20.000< ISEE ≤ 35.000)	1.500 €

L'importo della riduzione spettante è verificato annualmente sulla base dei dati reddituali più recenti del Nucleo Familiare assegnatario.

L'Utilizzatore può avvalersi dei benefici di cui al presente paragrafo con le seguenti limitazioni:

- integralmente, per l'intera durata del primo contratto e del primo rinnovo (3 anni + 2 anni);
- con una riduzione del 50% per il secondo rinnovo (+2 anni);

A partire dal terzo rinnovo (allo scadere del settimo anno e seguenti) non sono ulteriormente riconosciuti i contributi a favore dell'Utilizzatore di cui al presente articolo.

L'importo spettante sarà liquidato all'Utilizzatore dall'Agenzia, utilizzando i fondi del Patto per la Casa messi a disposizione dal Programma Regionale per il tramite di Città metropolitana di Bologna.

ART. 6 SOGGETTO GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI RELATIVI SERVIZI (AGENZIA)

L' Agenzia, individuata dalla Città metropolitana di Bologna secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, deve possedere adeguate capacità tecniche e organizzative, in particolare per

la gestione di patrimoni immobiliari, la fornitura di servizi tecnici necessari e lo svolgimento delle attività previste dal Programma e per l'attività di mediazione sociale.

L'Agenzia gestisce il patrimonio abitativo progressivamente disponibile in Convenzione con Città metropolitana di Bologna e sotto la sua supervisione, con particolare riguardo ai rapporti con i proprietari nonché tra proprietari e utilizzatori, provvedendo anche alla fornitura di specifici livelli di servizio, secondo le modalità e le condizioni previste per ciascuna modalità di attuazione di cui all'art. 1.

6.1 Impegni della Agenzia

L' Agenzia, nell'ambito della Convenzione, si occupa e garantisce adeguato supporto in merito alle seguenti attività:

- promozione dell'intera operazione, e, in particolare, dell'offerta di alloggi da parte di privati da destinare al programma (campagna di comunicazione);
- gestione amministrativa generale, gestione documentale, contabile;
- front office e contatti con Utilizzatori e Proprietari, comprensivi di notifiche e corrispondenza;
- attività di matching di cui all'art. 5.2 precedente;
- fase di attivazione del contratto (registrazione del contratto, redazione dichiarazione di conformità impiantistica);
- fase di conduzione del contratto (servizi manutentivi extra canone);
- fase di chiusura del contratto (lavori di ripristino dell'alloggio e servizi accessori), entro tempistiche ridotte, con particolare rilevanza nel garantire il rispetto puntuale della restituzione dell'alloggio, ove richiesta dal Proprietario, al termine del contratto;
- sopralluogo e contestuale redazione dei verbali di consegna e riconsegna dell'immobile;
- eventuale rinnovo del rapporto contrattuale allo scadere del quinto anno di locazione previa verifica da parte dell'Agenzia della sussistenza dei requisiti e criteri;
- gestione delle eventuali controversie derivanti da morosità dell'Utilizzatore, anche attivando appositi servizi amministrativo-legali in materia di morosità, sfratti e contenzioso;
- monitoraggio dello stato dell'alloggio anche attraverso sopralluoghi, nonché controllo puntuale dell'eventuale verificarsi di condizioni di morosità a vario titolo (canone, spese condominiali);
- gestione delle risorse, con puntuale rendicontazione a Città metropolitana;
- raccolta e gestione delle manifestazioni di interesse lato offerta, di cui al precedente art.3 tramite l'emanazione di avvisi aperti rivolti ai soggetti proprietari;
- raccolta e gestione degli elenchi lato domanda, di cui al precedente art.3 che riguardano le richieste da parte dei potenziali Utilizzatori, con mantenimento di apposite liste/elenchi, senza formulazione di rigide graduatorie;
- verifica dei requisiti di cui all'art. 5.1 relativi ai potenziali Utilizzatori;
- verifica delle condizioni necessarie affinché gli alloggi possano rientrare nella dotazione del Programma (due diligence tecnico-amministrativa);
- esecuzione dei lavori di manutenzione che si rendessero necessari a seguito della due diligence tecnica preliminare, qualora non direttamente eseguiti dal Proprietario;
- attività o progetti speciali e servizi di gestione sociale, anche a supporto di particolari tipologie di Utilizzatori ovvero servizi aggiuntivi, di supporto ed assistenza a beneficio diretto degli Utilizzatori, descritti nella Convenzione.

Città metropolitana di Bologna resta responsabile della vigilanza sull'operato della Agenzia nella attività di raccolta e selezione di manifestazioni di interesse lato offerta e di richiesta da parte di potenziali soggetti Utilizzatori, prevedendo specifiche norme nell'atto di convenzionamento che ne

consentano un pieno potere di ispezione, verifica, controllo, censura e inibizione. In caso di contestazione da parte di un nucleo familiare rispetto all'operato dell'Agenzia, Città metropolitana di Bologna interviene in via definitiva, accertando la regolarità, opportunità e ragionevolezza della scelta, opponendo se del caso il proprio veto.

6.2 Benefici della Agenzia

L'Agenzia, in entrambi i casi di cui alle modalità B e C, riceve, alla stipula del contratto, un rimborso spese forfettario per ogni contratto sottoscritto nonché un contributo per il servizio di gestione.

Nel caso della modalità C, l'Agenzia è tutelata attraverso i fondi contro la morosità di cui all'art. 4.4.

6.3 Rimborso spese una tantum all'Agenzia

A copertura forfettaria dei costi di attivazione, escluse le imposte e tasse di legge applicabili al contratto, Città metropolitana di Bologna riconosce, utilizzando i fondi regionali, un rimborso spese forfettariamente predeterminato pari ad € 200,00 una tantum per ogni contratto di cui alle modalità B e C rientrante nell'ambito della Convenzione. Tale rimborso è riconosciuto solo all'atto della stipula del primo contratto e non dei successivi rinnovi.

6.4. Contributo per i servizi di gestione alla Agenzia

Per lo svolgimento delle attività assegnate all'Agenzia nell'ambito della Convenzione è riconosciuto un contributo a copertura forfettaria dei costi di gestione tecnica amministrativa generale e contabile relativi all'attivazione, conduzione e chiusura dei contratti di locazione ed a tutte le attività connesse e necessarie per l'attuazione del Programma attuativo locale.

L'entità del contributo effettivo per la gestione è determinata nell'ambito della Convenzione in relazione alle due modalità di attuazione B e C, entro i massimali previsti per quanto concerne il contributo regionale.

La Convenzione stabilisce livelli minimi di monitoraggio da parte dell'Agenzia sull'andamento della gestione, in particolare con riferimento al puntuale pagamento dei canoni e delle spese condominiali, alla verifica della diligente cura dell'alloggio da parte dei nuclei assegnatari, con riguardo soprattutto ai controlli ed alle manutenzioni affidati all'Utilizzatore per norma generale, alle condizioni relative alle garanzie previste, nonché alle tempistiche di eventuale rilascio dell'alloggio, ove richiesto dal Proprietario alla scadenza del contratto.

MASSIMALI PER COMPENSI AGENZIA	
B	C
25 €/mese	30 €/mese
Valori riferiti a ogni contratto sottoscritto	

Detti massimali sono riferiti alle spese connesse alle attività necessarie alla gestione ordinaria dei contratti quali a titolo esemplificativo: due diligence tecnico-amministrativa dell'immobile, stipula del contratto, sopralluogo e contestuale redazione dei verbali di consegna e riconsegna dell'immobile, gestione amministrativa generale, gestione documentale, contabile, front office e contatti con Utilizzatori e Proprietari, notifiche e corrispondenza, rendicontazione delle spese, verifica periodica del rapporto canone/reddito.

In entrambi i casi di cui alla modalità B e C, è inoltre riconosciuto un incremento del rimborso spese fino ad un massimo di 10 €/mese per funzioni ed attività di gestione sociale ad esempio per la realizzazione di progetti speciali, anche rivolti a particolari tipologie di Nuclei Familiari; ovvero servizi aggiuntivi, di supporto ed assistenza a beneficio diretto degli Utilizzatori. Tali servizi aggiuntivi devono avere una durata minima di 12 mesi.

ART. 7 CONVENZIONE

Il rapporto tra la Città metropolitana di Bologna, in qualità di ente capofila, e l'Agenzia è regolato da specifica Convenzione della durata di 7 anni, rinnovabile, e disciplinante le finalità, i criteri, le modalità attuative, le tempistiche nel rispetto di quanto disciplinato nel presente Regolamento e nel Regolamento attuativo regionale.

In particolare, la Convenzione dovrà contenere i seguenti elementi minimi essenziali:

- elenco delle attività svolte e dei servizi forniti, definendone le condizioni, le modalità, i limiti e le responsabilità in carico alle parti;
- impegni economico-finanziari e le modalità di pagamento e controllo;
- modalità di rendicontazione delle attività affidate all'Agenzia e contributi/rimborso spese ad essa riconosciuti;
- modalità di verifica, controllo e vigilanza da parte della Città metropolitana di Bologna.

ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 E DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

L'istruttoria prevede l'apertura di un fascicolo individuale dell'utente che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati personali in archivio tenuta presso Città metropolitana di Bologna e formeranno oggetto di trattamento. L'Agenzia è responsabile del trattamento dei dati per effetto della sottoscrizione dell'atto di nomina predisposto da Città metropolitana di Bologna all'atto del convenzionamento.

I dati forniti verranno trattati unicamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679 e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

ART. 9 NORME DI RINVIO

Il presente regolamento deve sempre interpretarsi in conformità al regolamento regionale approvato con DGR n. 960 del 12/06/2023, ed ogni norma con esso incompatibile deve intendersi nulla e non applicabile. Per quanto non disposto né dal presente regolamento né dal regolamento regionale valgono le norme del Codice civile e le leggi dello Stato.

Laddove il regolamento regionale dovesse subire modifiche, il presente regolamento sarà aggiornato in modo da risultarne coerente; ai contratti già stipulati al tempo della modifica del presente regolamento continueranno ad applicarsi le condizioni previste dalla versione previgente, mentre per i nuovi contratti troverà applicazione la versione aggiornata.